



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" - FERRARA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sede: Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara

Tel. 0532/62214 - Fax 0532-742629

E-mail: feic807008@istruzione.it

Pec: feic807008@pec.istruzione.it

c.f. 93076180384



Scuola di Barbiana

Scuola dell' Infanzia "C. Collodi"
di Quartesana

Scuole Primarie: "D. Milani" - Baura -
Pontegradella - Villanova - "B. Ciari"
Cocomaro di Cona - Quartesana

Scuola Secondaria di 1° grado:

sede di Baura e succ. di Cona


PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

*per l'Inclusione degli Alunni con
Bisogni Educativi Speciali*



A.S. 2020/2021

COSA SONO I B.E.S.?



PARTIRE DA LONTANO PER ARRIVARE VICINO: DALLA LEGGE 517 DEL 1977 ALLA CIRCOLARE SUI BES

«La scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati [...]. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti», dichiarava in modo del tutto innovativo la legge 517 del 1977, che aboliva le classi differenziali.

Dalla promulgazione della successiva Legge 104/1992, più volte aggiornata e integrata, alla Legge 170/2010 con norme sui DSA, fino alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e alle Note del 6/3/2013, 27/6/2013 e 22/11/2013 sui BES, tanto è cambiato nella scuola.

Le norme su DSA e BES, infatti, prevedono un supporto per gli alunni con particolari necessità educative anche senza certificazione di “disabilità”.

PREMESSA

Questo Protocollo per l’Inclusione definisce le pratiche condivise in tema di integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali del nostro Istituto. Le docenti Funzione Strumentale Inclusione e la docente Referente DSA hanno elaborato questo documento, in collaborazione con il Dirigente Scolastico. Il Protocollo si propone di stabilire le fasi da seguire per creare la piena accoglienza nei confronti sia degli alunni certificati secondo la L. 104/92, sia degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici o con svantaggi di vario tipo.

FINALITA’

- Stabilire le condizioni migliori per accogliere un alunno con BES.
- Favorire, tra le figure coinvolte nell’educazione e nell’istruzione del bambino, un clima di collaborazione che rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
- Definire le linee guida alle quali il personale della scuola si deve attenere.
- Fornire alle famiglie indicazioni sulle corrette procedure da seguire e sulle azioni che la scuola mette in atto per garantire il diritto allo studio degli alunni in situazione di svantaggio.

COMPITI DEL PERSONALE COINVOLTO

Dirigente Scolastico

- Provvede all'assegnazione degli insegnanti di sostegno.
- Riceve le famiglie, le ascolta e fa una prima rilevazione dei bisogni, promuovendo l'incontro con gli insegnanti della classe dell'alunno.
- Partecipa, nei casi più complessi, agli incontri con gli specialisti sia delle strutture pubbliche che private.
- Verifica la correttezza e completezza dei PEI e dei PDP, convalidandoli con la propria firma.

Docenti Funzione Strumentale Integrazione e Referente DSA

- Coordinano le attività della scuola in collegamento con Enti territoriali, Enti di formazione, scuole, UONPIA e famiglie.
- Collaborano con il Dirigente, i colleghi e le famiglie per favorire la piena integrazione dell'alunno.
- Sono parte del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione di Istituto.
- Coordinano le Commissioni Integrazione e Dsa.
- Supportano i colleghi nelle loro attività educative e di insegnamento, con particolare riferimento alla redazione dei PEI, PDF e dei PDP.
- Verificano la tipologia e la conformità alle disposizioni vigenti delle diagnosi/segnalazioni/relazioni cliniche e controllano i relativi codici ICD10 - ICF.
- Collaborano con la segreteria nell'aggiornamento costante dei fascicoli personali degli alunni in situazione di svantaggio.

Insegnanti di sostegno

- Si occupano degli aspetti metodologici e didattici e partecipano alla programmazione e alla valutazione, essendo docenti contitolari della classe/sezione a cui vengono assegnati.

- Mantengono rapporti con famiglia, specialisti UONPIA, educatori comunali, anche al fine di una elaborazione completa e condivisa dei documenti di programmazione didattica e educativa.
- Collaborano allo svolgimento delle attività che vengono realizzate quotidianamente nelle classi a cui sono assegnati.

Insegnanti curricolari

- Invia alla segreteria didattica le nuove diagnosi o gli aggiornamenti loro consegnati dalle famiglie.
- Sono corresponsabili del processo di integrazione scolastica degli alunni.
- Partecipano alla redazione dei documenti di programmazione didattica e educativa.
- Mantengono i rapporti con la famiglia, gli specialisti UONPIA e gli educatori comunali

Collaboratori scolastici

Svolgono assistenza di base, così come previsto nel loro profilo professionale, supportando i docenti nei momenti di spostamento degli alunni negli spazi interni all'edificio scolastico e assistendo i minori nei bisogni primari.

ALUNNI CON DIAGNOSI FUNZIONALE (L. 104/92)

a) INDIVIDUAZIONE

Nel momento in cui gli insegnanti si accorgono di difficoltà legate agli apprendimenti e/o alla vita relazionale dell'alunno nel contesto scolastico, sono tenuti ad informarne la famiglia tramite colloquio, che deve essere verbalizzato. La famiglia può rivolgersi al servizio UONPIA tramite prenotazione telefonica per fissare un colloquio informativo d'accesso, che verrà svolto da un Dirigente psicologo o Neuropsichiatra infantile. La richiesta dei genitori viene discussa nella riunione settimanale di équipe, nel corso della quale viene assegnato al minore un referente clinico.

b) FASI DELL'ACCOGLIENZA (per alunni che si iscrivono alle classi prime di ogni ordine di scuola)

FASE	TEMPI	ATTIVITÀ
ISCRIZIONE	La data è fissata annualmente da Ordinanza Ministeriale (di solito entro fine gennaio)	La famiglia iscrive on line il/la figlio/a, consegnando in Segreteria la Diagnosi Funzionale e la Certificazione per l'Integrazione Scolastica
RACCOLTA DI INFORMAZIONI CHE PRECEDONO L'INGRESSO DELL'ALUNNO A SCUOLA	Da gennaio a maggio	Il Progetto Continuità prevede l'organizzazione di incontri che coinvolgono diverse figure (DS, FS Integrazione, specialisti e insegnanti dei diversi ordini di scuola) per favorire l'inserimento dell'alunno nella nuova realtà scolastica.
INSERIMENTO	Settembre	All'inizio di settembre gli insegnanti prendono visione della documentazione riguardante il nuovo iscritto. L'alunno inizia l'esperienza nella nuova scuola. In collaborazione con le famiglie, nel corso del primo mese di scuola, vengono avviate attività per favorire le relazioni e creare un clima di classe accogliente e rispettoso dei suoi bisogni.

PROCESSO DI INCLUSIONE

Durante l'intero percorso scolastico, gli insegnanti di sostegno, gli educatori (se presenti) e i docenti di classe collaborano con la famiglia e con gli specialisti per condividere la linea educativa didattica. E' previsto un incontro iniziale nei primi mesi di scuola e uno, se necessario, a conclusione dell'anno scolastico con gli specialisti dell'UONPIA organizzati dalla docente FS per tutti gli alunni dell'Istituto, sulla base di un calendario consegnato anche alle famiglie. Sarà cura delle famiglie informare la scuola se l'alunno è seguito da specialisti privati e, in questo caso, gli incontri verranno organizzati dal docente di sostegno a lui/lei assegnato. Il verbale degli incontri va inserito nel fascicolo personale dell'alunno, conservato in Segreteria. Su proposta del team di classe/consiglio di classe vengono redatti il PEI e il PDF, che devono essere condivisi con la famiglia e gli specialisti. Una copia di questi documenti, firmati anche dal Dirigente Scolastico, va consegnata in Segreteria per essere inserita nel fascicolo personale dell'alunno, un'altra copia va inviata alla famiglia, se la richiede.

c) **ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Secondo l'art. 9, DPR 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie, ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Sui diplomi di licenza è riportato il voto in decimi, senza menzione della modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Considerato che la valutazione degli apprendimenti deve avvenire sulla base di un percorso didattico predisposto nel PEI e che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell'alunno, il diploma non dovrebbe essere negato. L'attestato, che comunque non preclude l'iscrizione alle scuole di secondo grado, dovrebbe essere ritenuto un'eccezione.

Perché l'esame sia superato a pieno titolo, l'alunno dovrà aver effettuato tutte le prove d'esame (uguali o equipollenti, a discrezione della sottocommissione e su indicazioni del Consiglio di Classe), quindi compresa la prova INVALSI.

I DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE

Tutti i documenti menzionati nella tabella sottostante vanno preparati e consegnati in segreteria entro le scadenze indicate, protocollati e riposti nel fascicolo personale di ciascun alunno. Le famiglie degli alunni possono far richiesta in segreteria di copia dei documenti di loro interesse.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO	NOTE
DF (DIAGNOSI FUNZIONALE)	gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile del Servizio UONPIA - UVM	All'atto dell'iscrizione, nel momento in cui viene rilasciata, unitamente alla certificazione prevista dalla L. 104/1992 oppure in caso di cambiamenti significativi rilevati dagli specialisti. Viene aggiornata ad ogni cambio di ordine di scuola	<i>La famiglia consegna in Segreteria tutta la documentazione inerente la certificazione in suo possesso</i>
PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)	<ul style="list-style-type: none"> • il docente di sostegno • l'educatore comunale (se previsto) • il Team di classe/Consiglio di classe avanzano proposta di intervento didattico-educativo in sede di GLO* 	Indicativamente entro novembre [Dall'anno scolastico 2020/2021, per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione va redatto un PEI provvisorio entro giugno al fine di identificare il debito di funzionamento e la tabella dei fabbisogni]	<p><i>Sono richieste le firme di convalida del PEI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - degli specialisti, - della famiglia, - dei docenti di classe, - dell'educatore comunale - del Dirigente Scolastico. <p><i>Una copia viene conservata nel fascicolo personale dell'alunno in Segreteria.**</i></p>
PDF (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE)	<ul style="list-style-type: none"> • il team docenti insieme alla famiglia • gli specialisti UONPIA-UVM • l'educatore comunale (se presente) 	<p>Scuola dell'infanzia: alla fine dell'ultimo anno.</p> <p>Scuola Primaria: alla fine della classe 1[^], 3[^] e 5[^].</p> <p>Scuola secondaria: alla fine della classe 3[^].</p>	<p><i>Sono richieste le firme:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - degli specialisti, - della famiglia, - dei docenti di classe, - dell'educatore comunale <p><i>Una copia viene conservata nel fascicolo personale dell'alunno in Segreteria.**</i></p>
MODULO "Richiesta incontro con ASL"	il docente di sostegno con il Team di classe/Consiglio di classe	Prima della riunione GLO	<i>Va inviato tramite mail in Segreteria, la quale provvederà al protocollo; sarà, poi, firmato dal Dirigente Scolastico e ne sarà consegnata copia alla famiglia e agli insegnanti</i>

VERBALE INCONTRI “GLO”	<ul style="list-style-type: none"> ● il docente di sostegno ● il Team di classe/docente curricolare sec. I grado 	Durante gli incontri GLO ordinari o straordinari con la famiglia e gli specialisti, o nei giorni immediatamente successivi	<p><i>Se viene redatto durante l'incontro, è bene farlo firmare a tutti i presenti; se redatto successivamente, è sufficiente la firma del verbalizzante.</i></p> <p><i>Consegna in Segreteria</i></p>
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ● il Team docenti/Consiglio di classe 	Alla fine del I quadrimestre e a conclusione dell'anno scolastico	<i>La compilazione avviene attraverso lo scrutinio elettronico</i>
RELAZIONE FINALE	<ul style="list-style-type: none"> ● il docente di sostegno ● i docenti curricolari ● l'educatore comunale (se presente) 	Entro fine giugno	<i>Una copia viene conservata nel fascicolo personale dell'alunno in Segreteria, una copia (in formato digitale) <u>può essere inviata al docente Funzione Strumentale per l'Integrazione</u></i>
REGISTRO PERSONALE (in formato elettronico)	il docente di sostegno	Deve essere compilato durante tutto l'arco dell'anno scolastico, riportando le attività didattiche individualizzate svolte	<i>Si può integrare con osservazioni e produzioni significative dell'alunno.</i>

*GLO: Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione; organismo di cui fanno parte i docenti dell'alunno, il Dirigente o suo delegato, la famiglia, eventuali altre figure professionali specifiche e l'UVM (Unità Valutazione Multidisciplinare) - UONPIA

** Fino a quando non entreranno a pieno regime in vigore il nuovo modello di PEI e le sue modalità di redazione (verosimilmente per l'anno scolastico 2021-2022), nonché nuove disposizioni per il PDF, che dovrebbe confluire insieme alla DF in un unico documento, il PF o Piano di Funzionamento, in prospettiva ICF)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Quadro n. 104/1992
- DPR 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
- CM n. 8/2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
- Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili aa.ss. 2011/2012 – 2015/2016
- DPR 122/2009 - valutazione alunni
- L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione
- DL n. 62/2017 - valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107
- DL n. 66/2017 - inclusione scolastica
- DL n. 96/2019 - integrazione al DL n. 66/2017
- DI 182/2020 - Adozione modello nazionale PEI e Linee Guida per assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (L. 170/2010)

a) INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

“Nonostante sia prematuro fare diagnosi conclamata di dislessia, disortografia e disgrafia prima della seconda primaria e discalculia prima della terza primaria, è possibile già alla fine della 1^ elementare o all'inizio della 2^ elementare porre il forte sospetto diagnostico di rischio di DSA. In questo caso è utile mettere in atto tutte quelle procedure che siano utili a ridurre le difficoltà riscontrate.” Consensus Conference, 2007

In effetti, la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di **disturbi specifici apprendimento** in ambito scolastico” pone l’obbligo di svolgere attività di individuazione precoce DSA:

“E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di disturbi specifici apprendimento DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.” Art. 3 Comma 3 Legge 170/2010

Inoltre, nel mese di febbraio 2016, è stato firmato il Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’art. 7 comma 1 della Legge 8 ottobre 2010 n.170, relativo alle attività di individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento nel processo di acquisizione della letto-scrittura e delle competenze aritmetiche, difficoltà che potrebbero risultare predittive di possibili Disturbi Specifici di Apprendimento.

Il percorso delineato nel Protocollo di Intesa, è stato avviato nelle scuole a partire dall’a.s. 2016-2017.

Tale percorso si riferisce alle classi prima e seconda della scuola primaria, cui devono far seguito azioni di potenziamento dell’insegnamento e di modifica dello stesso per meglio corrispondere allo stile di apprendimento degli allievi.

Soltanto a seguito della seguente catena di azioni didattiche, le scuole potranno consigliare alle famiglie di richiedere una visita specialistica per appurare la possibile esistenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento.

Individuazione Precoce DSA nella Scuola dell'Infanzia

Già nella **scuola dell'infanzia** è possibile svolgere attività di individuazione precoce DSA. Da tenere presente è comunque che questi test non hanno alcun valore diagnostico, ma possono fornire delle utili indicazioni agli insegnanti e alle famiglie. Nei casi in cui i risultati fossero decisamente negativi, gli insegnanti della scuola dell'infanzia potrebbero proporre e suggerire utili **percorsi didattici di recupero e potenziamento** in preparazione all'ingresso della scuola primaria.

Individuazione Precoce DSA nella Scuola Primaria

Nella scuola primaria invece è possibile già svolgere prove più specifiche.

L'Istituto, partecipa al Progetto in Rete "Una scuola per tutti – Tutti per la scuola" (Progetto provinciale coordinato dal CTS) che vede impegnati gli insegnanti della scuola primaria delle classi prime e seconde e che ha come obiettivo la loro formazione alla somministrazione di prove per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura.

Il Progetto prevede la somministrazione di prove nei mesi di gennaio e maggio nelle classi prime e nel mese di febbraio nelle classi seconde.

Assieme a tali prove, vengono anche somministrate le prove AC-MT di valutazione delle abilità di calcolo e strumento di misurazione delle abilità logico-matematiche.

Attività di potenziamento e recupero

Identificati i casi sospetti, i docenti attuano interventi mirati di recupero e di potenziamento degli apprendimenti della letto-scrittura.

Tali interventi vanno documentati e va informata la famiglia (importante è **non** utilizzare, in questa fase, termini quali disturbo di apprendimento o DSA).

Comunicazione alla famiglia: quando

Quando le difficoltà persistono, i docenti sono tenuti ad informare la famiglia (**non prima della classe seconda della primaria**, tranne casi particolarmente gravi) e la invitano a rivolgersi al Centro DSA di Alta Specializzazione per Disturbi Specifici dell'Apprendimento di Ferrara. L'incontro di comunicazione alla famiglia va verbalizzato.

Non è detto che l'alunno sia necessariamente affetto da un disturbo specifico di apprendimento, il suo problema potrebbe essere di altra natura, ma occorre che uno specialista lo sottoponga alle indagini del caso.

Informare la famiglia delle difficoltà riscontrate ed indirizzarla verso l'iter diagnostico è un preciso dovere della scuola.

b) LA DIAGNOSI

La diagnosi può essere formulata **solo alla fine della seconda classe della scuola primaria per quanto riguarda la dislessia e la disortografia e solo alla fine della terza classe per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia. Per gli alunni alfabetizzati in italiano come seconda lingua si può ipotizzare di effettuare la diagnosi non prima della fine del terzo anno di scolarizzazione e in cui sia significativa la discrepanza tra le competenze di linguaggio orale e quelle di linguaggio scritto** (Circolare Regionale n.4 del 04-05-2015).

Il modulo di segnalazione di disturbi specifici di apprendimento (DSA), rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, viene redatto dallo specialista utilizzando sempre lo stesso modello concordato, appunto, a livello regionale. Presenta quindi, sempre, queste caratteristiche: in alto a sinistra il logo del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; sotto, centrale, la scritta in neretto:

MODULO SEGNALAZIONE DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Sotto, vengono elencati i dati dell'alunno, la classe frequentata e la diagnosi con i relativi codici ICD 10. Sono validi solo i codici ICD 10 della categoria F81:

F81.0 - Disturbo specifico della lettura (dislessia);

F81.1 - Disturbo specifico della scrittura (solo disortografia)

F81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)

F81.3 - Disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)

F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia)

Se siamo in possesso di una segnalazione diagnostica **prima della fine della seconda elementare** che utilizza il **codice di attesa F81.9** (usato nelle situazioni in cui emerge una fragilità rispetto all'acquisizione ed alla automatizzazione dei processi di lettura), andrà confermata con un follow up, da parte dello specialista che l'ha redatta, **alla fine della classe seconda o terza** (Circolare Regionale n.4 del 04-05-2015).

In ultimo, deve esserci il timbro dello specialista che l'ha redatta.

Solitamente, la Legge 8 ottobre 2010 n.170 viene specificata alla fine, tra le note, dove viene elencata tutta la normativa di riferimento.

IMPORTANTE: le diagnosi di professionisti privati emesse prima del 1 settembre 2012 verranno considerate valide anche se sprovviste del codice ICD-10 e con la sola dicitura di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Nelle diagnosi emesse dopo tale data dovranno invece comparire i codici ICD-10 oltre che la specifica dicitura (Circolare Regionale n.4 del 04-05-2015).

c) DOPO LA DIAGNOSI

LA FAMIGLIA

Se decide di voler usufruire dei diritti previsti dalla Legge 170, **consegna agli uffici di segreteria la diagnosi** che si chiama “**segnalazione**” (per distinguerla dalla “diagnosi funzionale” degli alunni disabili) e la **rinnova al passaggio di ordine di scuola**, a meno che sia stata redatta nel corso della classe V primaria o III secondaria I grado (Circolare Regionale n.4 del 04/05/2015).

LA SCUOLA

Acquisisce a protocollo la **segnalazione diagnostica**, pervenuta dalla famiglia o tramite i docenti, e verifica che sia conforme alle disposizioni vigenti.

La scuola accoglie una nuova diagnosi di DSA in qualsiasi momento dell'anno scolastico (sarà cura del team docente redigere un PDP entro e non oltre i tre mesi successivi la presa in carico della diagnosi).

Tuttavia, le nuove segnalazioni di DSA dovranno pervenire alle scuole **entro il termine del 31 marzo per consentire il regolare svolgimento delle procedure propedeutiche agli Esami di Stato**.

In riferimento alle **diagnosi redatte da specialisti privati**: nella Circolare n.8 del 31-05-2012 (Regione Emilia-Romagna) si specifica che le famiglie in possesso di una diagnosi privata di DSA effettuata da singoli professionisti privati (psicologi o neuropsichiatri infantili) devono consegnarla direttamente alla propria ASL di riferimento, che rilascerà un modulo di avvenuta consegna della diagnosi privata al Servizio pubblico.

Il Gruppo di Conformità DSA (con organizzazione specifica presso ogni UONPIA) esprimerà poi parere di CONFORMITA' relativamente alla documentazione consegnata su apposita modulistica.

Il Gruppo di Conformità DSA ha il compito di verificare che siano stati rispettati determinati criteri.

Una volta acquisito il parere del Gruppo di Conformità sarà cura e responsabilità della famiglia consegnarlo direttamente alla scuola.

E' importante sottolineare che, nel periodo di attesa per la convalida da parte del Gruppo di Conformità DSA, la diagnosi a scuola deve essere già ritenuta valida e, quindi, si devono mettere in atto tutti i successivi interventi (individuazione degli strumenti compensativi e dispensativi, stesura del PDP, ...).

d) PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Per gli alunni con diagnosi di DSA, è atto dovuto la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Team Docente/Consiglio di Classe.

Scopo del PDP è mettere l'alunno nelle condizioni di pervenire alla padronanza dei contenuti disciplinari della classe grazie alla **personalizzazione** e all' **individualizzazione** dell'apprendimento, attraverso cioè **metodologie, tempi e strumenti diversificati, ma perseguendo obiettivi comuni** (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con disabilità, per i quali vengono definiti obiettivi e traguardi di competenza personalizzati).

Il PDP è obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con i codici che iniziano con F81 dell'ICD-10. **In questo caso va compilato entro 3 mesi dalla consegna della diagnosi.**

I docenti redigono **collegialmente**, ogni anno scolastico, il PDP **utilizzando il modello di Istituto** (scaricabile dal sito) e lo presentano alla famiglia.

La famiglia, dopo aver proposto eventuali modifiche e/o integrazioni, condivide e sottoscrive il PDP e si impegna a collaborare per la realizzazione dello stesso, assumendosi **esplicitamente responsabilità e compiti anche nello svolgimento delle consegne a casa**, con modalità stabilite con i docenti, **per garantire continuità al percorso scolastico personalizzato.**

Quindi, il PDP definitivo, **sottoscritto dai docenti di classe e dai genitori dell'alunno**, va consegnato entro il primo trimestre scolastico (entro il 15 dicembre) agli uffici di segreteria in triplice copia: una per il fascicolo personale dell'alunno; una copia per la famiglia ed una da conservare presso la scuola frequentata dall'alunno.

e) MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI

La legge 170 garantisce agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione di una didattica personalizzata e la possibilità di fruire di apposite **misure dispensative e strumenti compensativi** anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli d'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato. Nell'ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare le misure dispensative e/o compensative prescritte nella segnalazione diagnostica, con l'obiettivo **di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento**.

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria (Esempi: la sintesi vocale o un mediatore che svolga la lettura ad alta voce di testi e consegne, il registratore per non dover prendere appunti, la videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, la tavola pitagorica, tabelle, formulari, ...).

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, riduzione della lunghezza della prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi, ...).

Strumenti tecnologici: poiché è indispensabile che docenti e famiglia imparino ad usarli prima di farli impiegare agli alunni, è bene rivolgersi al Centro Territoriale di Supporto (CTS di Ferrara con sede presso l'Istituto Comprensivo Statale N.5 "Dante Alighieri"), che è la struttura istituita dal MIUR per la consulenza sull'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica.

L'adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve essere calibrata all'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e frequentemente rivalutata in relazione ai benefici riscontrati ed al **grado di partecipazione dell'alunno**; è bene tenere presente che **l'accettazione di questo tipo di diversificazioni didattiche** spesso non costituisce un punto di partenza, ma **un importante traguardo** del percorso che l'alunno con DSA deve compiere **per acquisire autostima nella consapevolezza delle proprie deficitarie peculiarità**.

f) MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove di verifica debbono permettere agli alunni con DSA di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria (ad esempio: leggere all'alunno il testo di un problema o di una verifica di comprensione del testo, prescindere dagli errori ortografici nel valutare un testo scritto, ecc.)

Le modalità di verifica debbono essere coerenti con quanto concordato nel PDP: è opportuno che tutti gli insegnanti accettino anche risultati parziali confidando nel consolidamento di abilità e conoscenze grazie alla graduale acquisizione di strategie di compenso.

g) ESAMI DI STATO E PROVE INVALSI

Sono legali solo le misure dispensative e/o compensative contenute nel PDP e sottoscritte dai genitori, per cui il PDP va preliminarmente sottoposto al Presidente della Commissione d'esame e all'eventuale osservatore esterno INVALSI.

Lingue straniere: esonero dalle lingue straniere e dispensa dalle prove scritte, in casi di particolare gravità, devono essere esplicitamente indicate dal neuropsichiatra nella segnalazione diagnostica e approvate dal CdC su richiesta della famiglia.

Nel caso di **dispensa** dalle prove scritte all'Esame di Stato, l'alunno è tenuto a sostenere una prova orale sostitutiva i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

L'**esonero** dalle lingue straniere, invece, **non consente il conseguimento del diploma di licenza media** (Art. 6 – D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011). Pertanto il CdC valuterà con particolare attenzione tale possibilità e, nel caso, presenterà alla famiglia un'informativa circa la normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta per presa visione.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (NON DSA)

Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DES), diagnosticati da uno specialista (deficit del linguaggio, dell'attenzione e dell'iperattività -ADHD o DDAI-, Funzionamento Intellettivo Limite (o borderline -FIL-), disturbo dello spettro autistico lieve, ...) NON è obbligatorio redigere un PDP; in tutti questi casi il Consiglio di classe/Team docente è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP. Questo può essere compilato in qualsiasi momento dell'anno (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

I Consigli di classe/Team docenti, che sono già in possesso di una diagnosi di DES (NO DSA) dall'anno scolastico precedente o dall'inizio dell'anno in corso, valutate le condizioni e presa la decisione di redigere un PDP, dovranno far pervenire il Piano compilato, condiviso con la famiglia e firmato, **entro il 15 dicembre**, con le stesse modalità di consegna per i PDP degli alunni con DSA.

Per la stesura, dovrà essere utilizzato il Modello d'Istituto del Piano didattico personalizzato per alunni con Disturbi Evolutivi Specifici non DSA (scaricabile dal sito).

ALUNNI CON BES IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Nella Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 (Direttiva Profumo: "STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA") si specifica che il Team docente ha/deve avere le capacità di individuare un alunno con BES in situazione di svantaggio (anche senza una relazione dell'Assistente Sociale).

Solo l'alunno con DES–DSA è in possesso di una diagnosi, per tutti gli altri casi è la professionalità dei singoli docenti che permette di individuare particolari situazioni di svantaggio. Nel Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 art.4 si sottolinea che anche gli alunni con BES in situazione di svantaggio hanno diritto agli strumenti compensativi e alle misure dispensative.

Inoltre: alunni stranieri e bambini adottati possono trovarsi, per alcuni periodi limitati nel tempo, in situazioni di "difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse" (D.M. del 27/12/2012), e che la Circolare 6 marzo 2013 fa rientrare in "quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, [...] che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno". Per questi alunni non necessariamente viene acquisita una diagnosi/relazione di uno specialista (talvolta possono esserci segnalazioni dei Servizi sociali); è il Team docente che valuta la situazione su "fondatte considerazioni pedagogiche o didattiche". Per questi alunni NON è obbligatorio redigere un PDP; il Consiglio di classe/Team docente è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP. Questo può essere compilato in qualsiasi momento dell'anno (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

I Consigli di classe/Team docenti, valutate le condizioni e presa la decisione di redigere un PDP, dovranno far pervenire il Modulo compilato, condiviso con la famiglia e firmato, **entro il 15 dicembre 2015**, con le stesse modalità di consegna per le diagnosi degli alunni con DES-DSA. Per la stesura, dovrà essere utilizzato il Modello di Piano di Studio Personalizzato (scaricabile dal sito alla sezione BES/alunni stranieri) o il Modello d'Istituto di Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni Educativi Speciali non DSA.

Si fa riferimento al Protocollo d'Accoglienza degli alunni stranieri del nostro Istituto e al Protocollo Provinciale di accoglienza per gli alunni adottati scaricabili dal sito web di Istituto alla sezione "Bisogni Educativi Speciali".

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 170/2010
- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012
- Consensus Conference, 2007
- Circolare Regionale n.4 del 04/05/2015
- Protocollo di Intesa Regione Emilia-Romagna - USR per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
- Per le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e delle prove INVALSI si veda la Circolare Ministeriale n. 48 del 31/05/2012 (ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE) e la Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi speciali pubblicata il 15/04/2016.